

Sent. N.  
R.G. N.  
Cron. N.  
Rep. N. ....



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di                      Avv                      ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n°                      posta in decisione all'udienza del  
e vertente

TRA

•  
in proprio e nella qualità di esercente le facoltà genitoriali sul figlio  
minore

nonché sulla figlia minore                      nata a

•  
•  
•  
tutti rappresentati e difesi dall'avv.

ATTORI

E

- **Wizz Air Hungary Ltd. Italian Branch**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Ferno (VA) Aeroporto di Malpensa, Terminal 1, terzo Piano Sud, P. IVA 11291000963,

CONVENUTA

**OGGETTO:** responsabilità contrattuale.

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Con atto di citazione del                      notificato il                      alla Società convenuta tramite pec, gli attori in proprio o nella qualità convenivano in giudizio la Società Wizz Air, in persona del suo legale rappresentante, al fine di sentirla condannare al

risarcimento dei danni patiti a causa dell'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dalla stipulazione di vari contratti di trasporto aereo.

In particolare, gli attori riferivano di avere acquistato dalla Società convenuta sei titoli di viaggio per il trasporto aereo di persone con riferimento alla tratta Catania – Abu Dhabi, da effettuarsi il giorno 14 maggio 2022

Secondo le asserzioni degli attori, i medesimi sarebbero giunti a destinazione con oltre tre ore di ritardo e del differimento del decollo venivano informati tramite e-mail a loro pervenuta solo il giorno della partenza e meno di tre ore prima dell'effettuazione del volo.

In relazione a ciò, la convenuta avrebbe omesso di corrispondere ai viaggiatori la compensazione pecuniaria dovuta ai sensi del Reg. CE 261/2004.

Per le ragioni predette, i medesimi domandavano il risarcimento del danno nei confronti di Wizz Air Ltd., quantificato in euro 3.600,00, a titolo di compensazione pecuniaria (€ 600,00 per ciascuno dei viaggiatori), con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

La convenuta non si costituiva, per il qual motivo, stante la regolare notificazione dell'atto introduttivo va dichiarata la contumacia della medesima.

La domanda è fondata e va accolta.

Gli attori hanno dimostrato l'esistenza del contratto di trasporto attraverso la produzione dei biglietti elettronici relativi al volo sopra indicato. Il ritardo è stato evidenziato dalla documentazione relativa alla situazione del volo, proveniente da Wizz Air e depositata, dalla quale è emerso un ritardo nell'arrivo a destinazione pari a quattro ore e un minuto.

Pertanto, ritenuto provato il ritardo nella prestazione di trasporto, occorre verificare se esso sia stato giustificato dalla ricorrenza di un'esimente.

A tal proposito, Wizz Air, omettendo di costituirsi, non ha offerto alcuna prova di ciò.

Alla luce di quanto precede, la convenuta dovrà corrispondere agli attori, in proprio o nella qualità, la compensazione pecuniaria nella misura di cui al Regolamento n°261/2004, per la ritardata esecuzione della prestazione di trasporto, pari ad euro 3.600,00 complessivi, corrispondenti ad € 600,00 per ciascuno dei viaggiatori, avendo i medesimi dimostrato con idonea documentazione che trattavasi di volo oltre i 3500 Km.

Infatti, dato che il Reg.Ce 261/04 non prevedeva espressamente tutela risarcitoria per i casi di ritardo, la Corte di Giustizia Europea è intervenuta specificando che per i ritardi superiori alle tre ore il passeggero ha diritto a richiedere le medesime tutele compensative e risarcitorie previste per i casi di cancellazione.

In sostanza, è legittimo richiedere anche la compensazione pecuniaria e il risarcimento del danno in caso di ritardato arrivo a destinazione pari o superiore alle tre ore, nella misura di cui al Regolamento n°261/2004.

Le spese seguono la soccombenza, stante l'accoglimento delle domande spiegate dagli attori e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di \_\_\_\_\_ definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n \_\_\_\_\_ così provvede:

- dichiara la contumacia della convenuta;
- ritenuto il parziale inadempimento della Società convenuta in relazione alle prestazioni di trasporto, condanna la Wizz Air Hungary Airlines Ltd., in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento della somma in favore degli attori pari ad euro 3.600,00 complessivi, per le ragioni di cui in motivazione, oltre interessi legali a far data dal fatto sino al soddisfo;
- Condanna la convenuta, sempre in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, che si liquidano in euro \_\_\_\_\_ di cui euro \_\_\_\_\_ oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace